(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2000
sul Ruanda

(2000/558/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Con la posizione comune 1999/452/PESC [1], il Consiglio ha definito gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nei confronti del Ruanda.

(2) Con l'azione comune 96/250/PESC [2], il Consiglio ha nominato un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa.

(3) Dati gli sviluppi verificatisi in Ruanda dopo il 1998, la posizione comune 1999/452/PESC deve essere aggiornata,

HA DEFINITO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli obiettivi e le priorità dell'Unione europea nelle sue relazioni con il Ruanda consistono nell'incoraggiare, stimolare e sostenere il processo, avviato in corso di:

a) ripresa, dopo il genocidio, e promozione della riconciliazione nazionale;

b) ricostruzione e sviluppo;

c) protezione e promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

d) transizione verso la democrazia.

Poiché l'instabilità della regione può mettere in pericolo il raggiungimento di questi obiettivi, l'Unione europea, analogamente a quanto fa con tutte le altre parti coinvolte nei conflitti della regione, incoraggerà il governo ruandese a contribuire, segnatamente attraverso la politica estera, al conseguimento della stabilità regionale.

Articolo 2

L'Unione europea dichiara che la responsabilità per i progressi nei settori di cui all'articolo 1 spetta fondamentalmente al governo ruandese. Per sostenere e incoraggiare gli sforzi in proposito l'Unione europea intende proseguire un dialogo costruttivo e critico con il governo ruandese, anche tramite gli uffici del suo inviato speciale nella regione dei Grandi Laghi, sulla base delle disposizioni in appresso.

Articolo 3

Per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza del governo del Ruanda a livello regionale, l'Unione europea:

a) chiede al governo ruandese di mantenere gli impegni sottoscritti, segnatamente a Lusaka (luglio 1999) e a Kampala (aprile 2000), a favore di una soluzione negoziata, pacifica e rapida della crisi nella Repubblica democratica del Congo (RDC), e di conformarsi alle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza, in particolare la risoluzione 1304 in data 16 giugno 2000;

b) tiene a che le truppe ruandesi presenti nella RDC, come gli altri belligeranti, rispettino gli obblighi che incombono loro a titolo del diritto umanitario internazionale e della protezione dei diritti umani.

Articolo 4

Per quanto riguarda la situazione all'interno del Ruanda, l'impegno dell'Unione europea si basa sui principi in appresso:

a) Riguardo alla riconciliazione e alla ripartizione dei poteri, l'Unione europea incoraggia e sostiene la riconciliazione tra tutti i ruandesi, all'interno e all'esterno del paese, mediante il dialogo tra tutti i gruppi che rifiutano il ricorso alla violenza e al genocidio. Tale dialogo deve incentrarsi in particolare sulla ripartizione dei poteri, la ricostruzione nazionale e la protezione delle minoranze. In tal senso l'Unione europea ritiene importante che la commissione per la riconciliazione e l'unità nazionale sia indipendente, rappresentativa della comunità ruandese e disponga di un programma d'azione chiaramente definito che l'Unione europea possa eventualmente sostenere.

[1] GU L 178 del 14.7.1999, pag. 1.
[2] GU L 87 del 4.4.1996, pag. 1. Azione comune prorogata da ultimo dall'azione comune 2000/347/PESC (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 6).

b) Riguardo alla democratizzazione, l'Unione europea:

— sottolinea l'importanza del rispetto degli equilibri politici previsti dalla legge fondamentale del Ruanda, tra cui gli accordi di Arusha. Incoraggia il governo ruandese e le autorità incaricate di elaborare una nuova costituzione, destinata a dare al paese un rinnovato quadro istituzionale, a garantire la protezione efficace dei diritti civili e politici dei ruandesi, la preservazione della coesione sociale e la salvaguardia delle libertà e dei diritti fondamentali,

— sollecita il governo ruandese a precisare un calendario per la democratizzazione e a preparare attivamente i vari processi elettorali che devono svolgersi, al più tardi, prima della fine del periodo di transizione nel 2003. Essa lo invita più precisamente a organizzare il più presto possibile le elezioni a livello comunale programmate dal governo al fine di contribuire ad associare maggiormente la popolazione al processo decisionale. In tale contesto incoraggia il governo ruandese a predisporre un dispositivo e una gestione appropriati per ciascuna delle elezioni. Questo dispositivo, pur tenendo conto del problema dell'analfabetismo, dovrebbe stabilire un meccanismo elettorale tale da assicurare elezioni libere e regolari, garantendo pari diritti a tutti i ruandesi, la partecipazione della società civile, un dibattito pubblico, la libertà di espressione, la trasparenza dell'intero processo elettorale e della legislazione in materia di elezioni, la nomina di un organo indipendente, incaricato della preparazione e del controllo di tutte le fasi del processo elettorale, nonché l'opportunità di esprimere le proprie opinioni a tutti i settori della società. L'Unione europea prende in esame vari modi di sostenere l'elaborazione di un tale meccanismo elettorale,

— incoraggia il governo ruandese a continuare a rafforzare le competenze e i poteri delle autorità locali elette nel 1999 per assicurare la partecipazione al processo politico e di sviluppo delle popolazioni locali e conferma la propria disponibilità, in linea di principio, a sostenere tale processo con misure appropriate,

— incoraggia il governo ruandese a potenziare e attuare il processo di decentralizzazione avviato nel maggio 2000.

c) Riguardo al sistema giudiziario e all'amministrazione della giustizia tradizionale «Gacaca», l'Unione europea:

— sottolinea l'importanza, misurandone la difficoltà, di creare un'amministrazione giudiziaria che consenta di accelerare la riconciliazione in tutto il paese,

— riconosce che il sistema «Gacaca», può, a determinate condizioni, servire allo scopo,

— incoraggia il governo ruandese a rendere il sistema «Gacaca» conforme alle norme internazionali in materia di diritti umani,

— incoraggia le autorità «Gacaca» a considerare la clemenza un principio sostanziale della loro iniziativa e a salvaguardare i diritti garantiti dalla legge sia agli accusati, segnatamente in materia di difesa e di ricorsi, che alle parti civili,

— studierà, con altri, le condizioni e i mezzi per un possibile sostegno ben coordinato all'amministrazione del sistema «Gacaca»,

— incoraggia le autorità ruandesi a proseguire la sensibilizzazione della popolazione in generale e di coloro che sono scampati al genocidio in particolare sulla necessità di accettare questi principi, il che consentirebbe di affrontare contestualmente il problema dell'impunità e di dare una soluzione pragmatica all'allarmante problema dell'enorme popolazione carceraria in attesa di giudizio in precarie condizioni di detenzione,

— incoraggia il governo del Ruanda a continuare ad impegnarsi per ridurre la popolazione carceraria e a proseguire nella sua campagna di sensibilizzazione, segnatamente accelerando la decisione, annunciata nel 1998, di rilasciare i detenuti per i quali manchino o siano incompleti i fascicoli,

— sostiene il lavoro del Tribunale penale internazionale di Arusha, rinnovando in particolare gli sforzi affinché tutti gli Stati consegnino a detto tribunale quanti sono da esso imputati di genocidio o di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e cerca di migliorare costantemente l'efficacia amministrativa del Tribunale,

— incoraggia i tribunali e il governo ruandese a dar prova di estrema moderazione riguardo alla comminazione e all'applicazione della pena di morte, nella prospettiva altamente auspicabile di una sua completa abolizione, nonché ad assolvere pienamente gli obblighi assunti in forza della convenzione internazionale sui diritti civili e politici e ad osservare altre disposizioni a livello internazionale in materia di pena di morte.

d) Riguardo alla politica di villaggizzazione, l'Unione europea incoraggia il governo ruandese a proseguire la riflessione critica avviata in materia e realizzarla soltanto dopo un'accurata pianificazione improntata al decentramento e alla partecipazione e, dopo aver effettuato studi preliminari d'impatto, progetti pilota e campagne di sensibilizzazione della popolazione e ad assicurare un'equa ridistribuzione e gestione delle terre per evitare che un reinsediamento, sollecitato da considerazioni ispirate alla sicurezza, determini violazioni dei diritti dell'uomo, abbia esiti contrari agli effetti desiderati e causi ulteriore discordia.

e) Riguardo ai diritti dell'uomo, l'Unione europea:

— incoraggia e sostiene gli sforzi compiuti dal governo ruandese per proteggere e promuovere i diritti umani di tutti i ruandesi, in particolare garantendo il funzionamento autonomo ed efficace della Commissione nazionale per i diritti dell'uomo e proseguendo la cooperazione con il rappresentante speciale della Commissione dei diritti dell'uomo e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo,

— incoraggia la Commissione nazionale per i diritti dell'uomo a continuare a collaborare con le organizzazioni non governative interessate e ad attuare senza indugi il suo programma d'azione al quale l'Unione europea potrà eventualmente apportare un contributo.

f) Riguardo allo sviluppo economico e alla cooperazione, l'Unione europea continua ad appoggiare l'impegno posto dal governo ruandese nel promuovere uno sviluppo economico complessivo e nel far beneficiare il maggior numero di persone dei progressi compiuti in campo macroeconomico quale strumento di pace e di stabilità. Essa lo incoraggia segnatamente a compiere ulteriori sforzi per assicurare un corretto esercizio del potere.

Constatando il persistere della presenza ruandese nella RDC, motivata dal punto di vista ruandese da preoccupazioni di sicurezza, l'Unione europea ritiene che eventuali iniziative del governo ruandese volte a risolvere pacificamente il conflitto con la RDC, secondo i termini degli accordi di Lusaka e Kampala, e conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, in particolare la risoluzione 1304, potrebbero, fatto salvo un esame circostanziato da parte degli organi competenti, influire sulla qualità delle relazioni di cooperazione tra l'Unione europea e il Ruanda.

g) Riguardo alla reintegrazione nella società ruandese degli scampati al genocidio, dei militari smobilitati e di tutti gli altri sfollati, l'Unione europea incoraggia e sostiene gli sforzi compiuti dal governo ruandese per facilitare tale processo, in particolare la collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti. L'Unione europea è convinta che la questione dei gruppi armati ruandesi ripiegati nella RDC non si possa risolvere militarmente. Essa esige che tutti gli Stati della regione si astengano dal sostenere militarmente tali gruppi. Invita le autorità ruandesi a concretizzare in modo più deciso e visibile l'impegno già espresso di accogliere in Ruanda, in piena sicurezza, i ribelli ruandesi combattenti nella RDC che non siano accusati di atti di genocidio o di crimini di guerra. L'Unione europea è disposta a contribuire all'attuazione di programmi di reinserimento economico e sociale decisi a tal fine.

Articolo 5

Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare la propria azione verso il perseguimento degli obiettivi e delle priorità elencate nella presente posizione, se del caso, con provvedimenti pertinenti da parte della Comunità.

Articolo 6

Nell'applicare la presente posizione comune l'Unione europea opererà in stretta collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Organizzazione dell'Unità africana e altre organizzazioni interessate.

Articolo 7

L'applicazione della presente posizione comune sarà controllata periodicamente. La posizione comune sarà riesaminata entro dodici mesi.

Articolo 8

La presente posizione sostituisce la posizione comune 1999/452/PESC del 12 luglio 1999.

Articolo 9

La presente posizione comune prende effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE